

TRATTAMENTO FISCALE PRESTAZIONI ELBA 2026

PRESTAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI

1) **Le seguenti prestazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, pertanto sono assoggettate a ritenute fiscali operate dalle aziende se il dipendente è in forza, da Elba se dimesso:**

- ACD - Attività culturali
- ALS - Contributo Spese Acquisto Libri Scolastici per i figli a carico
- APA - Anzianità professionale
- ASD - Attività sportive
- BDS - Borse di studio per i dipendenti
- BDS/D - Borse di studio figli dipendenti/diploma
- BDS/U - Borse di studio figli dipendenti/università
- CDR - Contributo dichiarazione dei redditi
- CIF - Contributo integrazione FSBA
- CQA - Conferma qualifica apprendistato
- MPC - Mutuo prima Casa
- RPS - Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
- SVG - Sostegno violenza di genere

2) **Le seguenti prestazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, pertanto non sono assoggettate a ritenute fiscali:**

- CTP/D – Contributo trasporto pubblico/dipendente
- CTP/F – Contributo trasporto pubblico/figlio
- RCE – Rimborso per campi estivi
- MTV – Contributo mutuo a tasso variabile (*)
- AFF – Contributo affitti (*)

(*) A seguito di quanto previsto dall'art. 1, commi 390 e 391, della L. 30.12.2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), la prestazione erogata alle lavoratrici ed ai lavoratori, per gli interessi passivi dovuti sul mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, oppure per l'affitto dovuto per la locazione dell'abitazione principale, non concorre a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente, per gli anni 2026 e 2027 nel limite massimo:

- di euro 1.000, per le lavoratrici ed i lavoratori senza figli a carico,
- di euro 2.000, per le lavoratrici ed i lavoratori con figli a carico. In questo caso la lavoratrice e/o il lavoratore devono fornire il codice fiscale dei figli a carico.

Al fine di determinare il sopra individuato limite massimo (euro 1.000, in assenza di figli a carico o euro 2.000 in presenza di figli a carico) occorre considerare anche il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale.

Pertanto:

- se l'ammontare complessivo dei suddetti fringe benefit erogati al lavoratore raggiunge il limite di euro 1.000 (ovvero di euro 2.000 in presenza di figli a carico), le provvidenze AFF/MTV concorreranno a formare il reddito imponibile della lavoratrice e/o del lavoratore;
- se l'ammontare complessivo dei suddetti fringe benefit erogati al lavoratore non raggiunge il limite di euro 1.000 (ovvero di euro 2.000 in presenza di figli a carico) le provvidenze AFF/MTV non concorreranno a formare il reddito imponibile della lavoratrice e/o del lavoratore, nei limiti della franchigia di esenzione (euro 1.000, in assenza di figli a carico o euro 2.000 in presenza di figli a carico).

Altro aspetto da considerare è il c.d. principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nell'anno di imposta in corso anche i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo: pertanto nei suddetti limiti, per l'anno 2026, occorre considerare anche le provvidenze pagate entro il giorno 12 gennaio 2027, che andranno inserite nel cedolino paga di dicembre 2026.

PRESTAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE

1) Le seguenti prestazioni sono assoggettate a ritenuta d'acconto del 4%.

- FAI - Formazione aggiornamento professionale
- FAA - Formazione esterna apprendisti
- CCM - Contributo carenza malattia
- IFO - Imprenditoria femminile – incremento occupazionale
- RLS - Formazione dei rappresentati lavoratori
- TEX – tirocinio extracurricolare
- PCN – Polizza assicurativa “CAT-NAT”
- APT - apprendistato I e III livello
- IFP – percorsi leFP con tirocinio curricolare
- CAP – conferma apprendistato
- PCO – percorsi competenze trasversali e orientamento
- ATI – Assunzione a tempo indeterminato
- SQA – Sostegno alla qualità aziendale

2) Le prestazioni sotto elencate prevedono due tipologie di tassazione:

- FAN – Frequenza asili nido
- IFM – Imprenditoria femminile – maternità
- ASB – Assistente familiare/badante

Tipologia 1 – Non assoggettata a ritenuta del 4%

Qualora le stesse fossero attribuite al titolare dell'impresa artigiana e/o al socio dell'impresa artigiana, in qualità di dipendente o amministratore (con busta paga) dell'impresa medesima, le stesse non concorrerebbero a formare il reddito tassabile per il dipendente/amministratore.

Tipologia 2 – Assoggettata a ritenuta del 4%

Qualora le stesse fossero attribuite al titolare dell'impresa artigiana e/o al socio dell'impresa artigiana, che tuttavia non è dipendente né amministratore (con busta paga) dell'impresa medesima, tali provvidenze erogate all'impresa costituiscono componente positivo del reddito di impresa.

Ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sull'ammontare delle somme corrisposte alle imprese artigiane, ELBA dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto in misura pari al 4%.

3) Le seguenti prestazioni prevedono due tipologie di tassazione:

- AEA – Autoproduzione energia
- INT – Innovazione tecnologica
- DPI – DPI smart

Tipologia 1 – Non assoggettata a ritenuta del 4%

Pur concorrendo a formare il reddito di impresa tassabile, non sono assoggettate alla ritenuta d'acconto del 4%, a condizione si tratti di contributi corrisposti per l'acquisto di beni strumentali ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

Tipologia 2 – Assoggettata a ritenuta del 4%

Le prestazioni vengono assoggettate a ritenuta del 4% nel caso in cui i beni acquistati non rientrino nella tipologia dei beni strumentali ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

I contributi ELBA erogati a favore delle imprese non rientrano nel conteggio “de minimis”.